

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI di seguito denominata ANCI, con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, rappresentata dal Presidente p.t. Antonio Decaro, Sindaco di Bari

E


L'Associazione Donatori di Midollo Osseo - ADMO di seguito denominata ADMO, con sede in Milano, Via degli Aldini n. 72, rappresentata dal Presidente p.t. Rita Malavolta.

PREMESSO CHE

- L'ANCI tutela e rappresenta presso Parlamento e Governo ed Istituzioni, gli interessi generali dei Comuni Italiani che sono il riferimento principale e riconosciuto dei cittadini con il compito di erogare servizi;
- i Comuni hanno competenze proprie nelle politiche di welfare locale, anche in collaborazione con enti ed associazioni, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per diffondere la cultura della solidarietà e della cooperazione;
- L'ADMO svolge opera di sensibilizzazione presso la popolazione per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e al loro trapianto.
- ADMO collabora con gli Enti Nazionali per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo l'incremento e la tutela dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.
- ADMO è favorevole alla creazione di nuove sinergie da parte dei propri sistemi associativi con quello dei Comuni e delle Aziende Sanitarie, volte allo sviluppo di una cultura di attenzione ai bisogni sociali ed in primo luogo a quello che si esprime attraverso la donazione di midollo osseo.
- gli obiettivi stabiliti da ADMO sono raggiungibili solo attraverso l'iscrizione nel Registro dei Donatori di Midollo Osseo quale atto concreto, immediato ed efficace



- di solidarietà, finalizzato a salvare ogni giorno vite umane attraverso la terapia oncoematologica;
- i Comuni, al fine di favorire il raggiungimento dei suddetti obiettivi e qualora si dichiarino disponibili nel rispetto delle norme regolamentari nazionali ad essi applicabili, possono collaborare con ADMO al fine di sensibilizzare la popolazione ed i propri dipendenti in merito alle attività di donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, concernente «Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo», che regola la ricerca del donatore compatibile e la donazione del midollo osseo e istituisce il Registro italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova;
- Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» che, all'art. 3, comma 1, consente il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per l'allogtrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni, e all'art. 5, include la raccolta e la conservazione delle cellule staminali nei livelli essenziali di assistenza;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1998, recante «Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri dei donatori»;
- Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003 (Rep. atti n. 1770);



CONSIDERATO


- Che il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, art. 2, recita *“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*;
- Che vi è piena compatibilità tra i fini statutari di ADMO e le finalità dell'ANCI;
- che sussiste una consolidata collaborazione tra le articolazioni locali ADMO ed i Comuni sul territorio nazionale;
- il comune interesse a sviluppare ulteriormente la collaborazione attraverso la promozione di un più efficace coordinamento per la realizzazione di progetti di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e del dono, con particolare attenzione a quello del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, ma anche di educazione sanitaria, di promozione di salute e di stili di vita sani e positivi per la popolazione;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO,

Tra le parti come sopra individuate, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.




Articolo 2 - Oggetto e finalità

ANCI e ADMO opereranno congiuntamente allo scopo di:

1. Promuovere, sostenere e sviluppare iniziative di informazione volte alla crescita, nella popolazione della cultura del volontariato in genere e della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, quale atto di partecipazione alla vita sociale ed educazione alla solidarietà; in particolare andrà incentivata la cultura della donazione con iniziative volte all'adesione degli Amministratori locali e dei dipendenti per invitarli a iscriversi al Registro dei Donatori di Midollo Osseo;
2. ADMO si impegna a pianificare le relative iniziative di informazione intraprese attraverso i media a mezzo uffici stampa dell' Associazione, la fornitura di materiale divulgativo per la promozione e la corretta informazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, il supporto logistico per le iniziative che di volta in volta saranno intraprese;
3. Favorire, promuovere, sostenere, concorrere ad organizzare eventi, manifestazioni o altre iniziative di reciproco interesse, mirate a conseguire gli obiettivi indicati;
4. Utilizzare i rispettivi siti istituzionali – anche con appositi link- per comunicare le diverse iniziative.

Al fine di garantire la realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo d'intesa, si stabilisce che:

- a. Le parti contraenti, in modo ogni volta pariteticamente concordato, su ciascun progetto individueranno le modalità operative e le adeguate forme di finanziamento nell'ambito e nei limiti della missione di ADMO, nonché eventuali soluzioni di partenariato con altri soggetti;
- b. Quanto sopra detto potrà realizzarsi, fatta salva la responsabilità da parte dei contraenti, anche attraverso singole intese tra Comuni, che intendano aderire a tali iniziative, nel rispetto delle norme regolamentari nazionali ad essi applicabili, e Associazione ADMO del territorio nazionale.



Articolo 3 - Durata e recesso

Il presente Protocollo avrà una durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal Presente Protocollo d'Intesa previo preavviso scritto dall'altra parte di almeno 60 giorni tramite raccomandata a/r.

Articolo 4 - Tavolo di confronto

Le parti convengono che venga istituito un tavolo di confronto per l'attuazione del protocollo ed il monitoraggio dei risultati. I componenti del tavolo:

- operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive a carico dei singoli enti di appartenenza,
- rimangono in carica per tutta la durata del presente protocollo, salvo indicazioni differenti di pertinenza dei singoli enti di appartenenza .


Articolo 5 - Utilizzo dei marchi

Le Parti danno atto dell'esigenza di promuovere le attività disciplinate nel presente Protocollo d'intesa e la propria immagine nei settori di propria competenza. Il logo di ANCI potrà essere utilizzato nell'ambito delle iniziative di cui agli art. 2 del presente atto.

ANCI rilascerà il proprio consenso nelle modalità stabilite dal Regolamento per l'uso del Marchio ANCI disponibile sul sito istituzionale www.anci.it.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa e alle successive convenzioni attuative unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e delle predette convenzioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679



("GDPR").

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Articolo 7 - Disposizioni generali

Del presente Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata a:


- **Associazione Donatori di Midollo Osseo - ADMO**
Via degli Aldini n. 72, 20157 Milano
PEC: admo@pec.it

- **Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI**
Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma
PEC:anci@pec.anci.it

Articolo 8 - Legge applicabile e Foro competente

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Roma, 04/04/2019.....

Il Presidente ADMO
Rita Malavolta


Il Presidente ANCI
Antonio Decaro
